

**Allegato A**

**PR FSE+ 2021-2027**

**AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI DATORI DI LAVORO PRIVATI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2023-2025 – PROROGA TERMINI DI CHIUSURA E ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER LE ANNUALITA' 2026 E 2027**

## Indice

Art. 1 Riferimenti normativi.....	3
Art. 2 Finalità generali.....	9
Art. 3 Tipologie di interventi ammissibili.....	9
Art. 4 Soggetti ammessi alla presentazione delle domande.....	11
Art. 5 Tipologie di destinatari.....	12
Art. 6 Principi generali e priorità di intervento.....	13
Art. 7 Risorse disponibili, vincoli finanziari.....	13
Art. 8 Importo dei contributi e parametri di costo.....	15
Art. 9 Regime di aiuti e cumulabilità dei contributi.....	25
Art. 10 Caratteristiche del rapporto di lavoro.....	26
Art. 11 Scadenza per la presentazione delle domande.....	27
Art. 12 Modalità di presentazione delle domande.....	27
Art. 13 Documenti da presentare.....	28
Art. 14 Ammissibilità.....	29
Art. 15 Motivi di non ammissibilità.....	29
Art. 16 Approvazione delle graduatorie di ammissibilità.....	30
Art. 17 Erogazione dei contributi.....	30
Art. 18 Obblighi del soggetto beneficiario.....	31
Art. 19 Controlli.....	31
Art. 20 Revoca del contributo.....	32
Art. 21 Sostituzione del lavoratore.....	35
Art. 22 Informazione sull'Avviso.....	36
Art. 23 Informazione e pubblicità.....	36
Art. 24 Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).....	37
Art. 25 Reclami.....	38
Art. 26 Responsabile del procedimento.....	38
ALLEGATI.....	38

## Art. 1 Riferimenti normativi

Il presente Avviso è adottato in coerenza ed attuazione:

- del Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- del Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)4787 final del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE), oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 6089 final del 19 agosto 2022 che approva il Programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;
- del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- del Regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
- del Decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
- del Decreto legislativo del 21/11/2007 n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", come modificato dal D.lgs. n. 90/2017 e dal D.lgs. n. 125/2019;
- della Direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015, modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- della Delibera di Giunta Regionale n. 1016 del 12 settembre 2022 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione;

- della Decisione della Commissione C(2024)4745 del 1° luglio 2024 che approva la riprogrammazione del programma regionale "PR Toscana FSE+ 2021-2027";
- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 818/2024 avente ad oggetto Regolamento (UE) 2021/1060 - Presa d'atto della Decisione della Commissione C(2024) n. 4745 del 1° luglio 2024 che approva la riprogrammazione del Programma Regionale FSE+ 2021 – 2027 della Regione Toscana CCI 2021IT05SFPR015;
- della Decisione della Commissione C(2025) n. 3679 del 3 giugno 2025 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022)6089 che approva il programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Toscana in Italia CCI 2021IT05SFPR015;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 803 del 16 giugno 2025 di presa d'atto della Decisione della Commissione C(2025) n.3679 del 3 giugno 2025 che approva la riprogrammazione del Programma Regionale FSE+2021 – 2027 della Regione Toscana CCI 2021IT05SFPR015;
- della Delibera di Giunta Regionale n. 122 del 20 febbraio 2023 con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Regionale FSE+ 2021-2027, da ultimo modificato con D.G.R. 903 del 7 luglio 2025;
- della Decisione di Giunta Regionale n. 2 del 19 giugno 2023 e ss.mm.ii. "Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione del Sistema di gestione e controllo" da ultimo modificato con Decisione di Giunta Regionale n. 2 del 7 luglio 2025;
- della Delibera di Giunta Regionale n. 507 del 15 maggio 2023 e ss.mm.ii. "Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione documento riepilogativo sulle Opzioni di Costo Semplificate utilizzabili nel Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo" ed eventuali atti aggiuntivi di adeguamento, che definisce le modalità di rendicontazione applicabili ed in particolare i costi unitari standard definiti sotto la responsabilità della Regione ai sensi dell'articolo 53 del Reg. UE 2021/1060 e le relative metodologie;
- della Delibera di Giunta Regionale n. 610 del 5 giugno 2023 avente ad oggetto "Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Manuale per i beneficiari – Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027", sezioni A e C.1, ed eventuali atti aggiuntivi di adeguamento;
- della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07 aprile 2014 con la quale sono state approvate le "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";
- della Decisione di Giunta Regionale n. 3 del 22 maggio 2023 e ss.mm.ii. con la quale è approvato il Cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica con proiezione triennale, che prevede tra gli altri l'Avviso per interventi a sostegno dell'occupazione tra cui Incentivi all'assunzione da finanziarsi con risorse FSE+ 2021-2027;
- della Delibera di Giunta Regionale n. 595 del 20 maggio 2024 "Regolamento (UE) 2021/1060 - PR FSE+ 2021-2027. Approvazione schema tipo di Avviso per il finanziamento di attività in concessione a valere sul PR FSE Toscana + 2021-2027";
- della Delibera di Giunta Regionale n. 1194 del 28 ottobre 2024 avente ad oggetto "Regolamento (UE) 2021/1060 - PR Toscana FSE+ 2021-2027. Indirizzi attuativi relativi ai progetti in overbooking";
- della Delibera di Giunta Regionale n. 1375 del 25 novembre 2024 avente ad oggetto "Regolamento (UE) 2021/1060 - PR Toscana FSE+2021-2027. Indirizzi per l'accelerazione della spesa del PR FSE+ Toscana 2021/2027";
- dei Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 novembre 2022 e ss.mm.ii.;

- dei principi orizzontali individuati all'Art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060 con particolare riferimento al rispetto dei diritti fondamentali e alla conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e la integrazione della prospettiva di genere, dell'accessibilità per le persone con disabilità;
- del Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;
- del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 73 del 2 ottobre 2024;
- della Nota di aggiornamento al DEFR 2025 approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 100 del 19 dicembre 2024;
- della I integrazione alla Nota di Aggiornamento al DEFR Integrazione (NADEFR) 2025, approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 10 del 12 marzo 2025;
- della II integrazione alla Nota di Aggiornamento al DEFR Integrazione (NADEFR) 2025, approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 20 del 28 aprile 2025;
- degli articoli 63-64 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 16 del Regolamento (UE) 2021/1057 in materia di ammissibilità delle spese;
- del DPR 10 marzo 2025, n. 66 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027;
- dell'Appendice 1 al "PR Toscana FSE+ 2021-2027", approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 6089 final del 19/8/2022, come successivamente modificata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2025) 3679 final del 03/06/2025 recante modifica della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 6089 che approva il programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Toscana in Italia CCI 2021IT05SFPR015;
- della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 25/10/2016 con la quale si dà mandato alle AdG della Regione Toscana di prevedere la sospensione dei pagamenti degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per alcune tipologie di reato in materia di lavoro o quando l'imprenditore ha riportato, per le stesse tipologie di reato, provvedimenti di condanna ancora non definitivi, limitatamente agli importi sopra 10.000 euro come previsto dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR FSE+ 2021-27;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 199 del 28/02/2022 "Strategia regionale per le aree interne nella programmazione europea 2021-2027. Indirizzi per le strategie territoriali locali";
- della Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e ss.mm.ii.;
- del Regolamento di Esecuzione della L.R. 32/2002, approvato con D.G.R. n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii.;
- della Legge Regionale 7/01/2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008);
- della Legge Regionale 8 giugno 2018 n. 28 "Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche alla L.R. n. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del mercato del lavoro";
- della Delibera di Giunta Regionale n. 1301 del 27 novembre 2018, avente ad oggetto "L.R. 32/2002 Art. 21 terdecies Approvazione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)";
- del Decreto Direttoriale ARTI n. 107 del 06/12/2018 con cui si adotta Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI), approvato con D.G.R. n. 1301/2018;

- del Decreto Direttoriale ARTI n. 179 del 19/05/2021 con cui si definisce il nuovo assetto dei Settori territoriali dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego;
- dell'Accordo di delega stipulato fra ARTI e il Settore Lavoro in data 22 giugno 2023 e in virtù del quale ARTI esercita le funzioni di Organismo Intermedio (O.I.) del PR FSE+ 2021-2027;
- della Delibera di Giunta Regionale n. 797 del 10 luglio 2023 "PR FSE+ 2021-2027. Assegnazione ad ARTI delle risorse FSE disponibili sul bilancio 2023-2025 per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio. Integrazione indirizzi ad ARTI di cui alla DGR n. 1254 del 7 novembre 2022";
- del Decreto Direttoriale Arti n. 1128 del 23/12/2024, con il quale si adotta il programma delle attività dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego per l'anno 2025, con proiezione triennale 2025-2027, ai sensi dell'art. 21 decies della L.R. 32/2002 e ss.mm.ii., approvato con D.G.R. 218 del 24/02/2025;
- del Decreto Direttoriale Arti n. 1129 del 23/12/2024, avente ad oggetto "Budget economico 2025/2027 e relazione della Direttrice dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego", approvato con DGR 791 del 16/06/25;
- del Decreto Direttoriale Arti n. 388 del 13/05/25 sono stati adottati i decreti n. 388, avente ad oggetto "Aggiornamento n. 1 del piano delle attività dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego 2025-2027";
- del Decreto Direttoriale Arti n. 389 del 13/05/25, avente ad oggetto "I variazione del budget previsionale 2025-2027 e relazione della Direttrice dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego";
- del Decreto Direttoriale Arti n. 617 del 30/06/25, avente ad oggetto "Aggiornamento n. 2 del Piano delle Attività dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego 2025-2027";
- del Decreto Direttoriale Arti n. 618 del 30/06/25, avente ad oggetto "II variazione del budget previsionale 2025-2027 e relazione della Direttrice dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego";
- del Decreto Direttoriale Arti n. 673 del 15/07/25, avente ad oggetto "II variazione del piano attività e del budget previsionale 2025-2027 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego – correzione per mero errore materiale Allegato A Decreto 617/2025 e Allegato B Decreto 618/2025";
- del Decreto Direttoriale Arti n. 775 del 05/09/25, avente ad oggetto "Aggiornamento n. 3 del Piano delle Attività dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego 2025-2027";
- del Decreto Direttoriale Arti n. 776 del 05/09/25, avente ad oggetto "III variazione del budget previsionale 2025-2027 e relazione della Direttrice dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego";
- del Decreto Direttoriale Arti n. 1032 del 11/11/25, avente ad oggetto "IV variazione del budget previsionale 2025-2027 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego";
- del Decreto Direttoriale Arti n. 1179 del 22/12/2025, avente ad oggetto "Adozione del programma per l'anno 2026, con proiezione triennale 2026-2028, delle attività dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego 2026-2028 ai sensi dell'art. 21 decies della L.R. 32/2002 e ss.mm.ii.>";
- del Decreto Direttoriale Arti n. 1180, con oggetto "Budget economico 2026/2028 e relazione della Direttrice dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego";
- della Delibera di Giunta Regionale n. 982 del 07/08/2023 che approva gli elementi essenziali dell'Avviso ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07 Aprile 2014;
- della Delibera di Giunta Regionale n. 1167 del 09/10/2023 avente ad oggetto "DGR 982/2023. Modifica e sostituzione Allegato A "PR FSE + 2021/27 – Elementi essenziali per l'emanazione dell'Avviso per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione annualità 2023-2025";
- dell'Ordine di Servizio n. 31 del 02 novembre 2023 con cui la Direttrice dell'Agenzia ha assegnato al Dirigente Responsabile del Settore Servizi per il lavoro Firenze e Prato il budget finanziario di euro 12.641.202,17 alla voce di Bilancio "Oneri per l'erogazione di benefici a terzi - voce bilancio B.14a"

per l'adozione dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione;

- degli esiti della consultazione della banca dati EUR\_Infra che Regione Toscana ha trasmesso in data 21/08/2023 dalla quale non risultano procedure di infrazione per inadempienze di competenza della Regione Toscana sulle materie oggetto del presente Avviso. Le operazioni selezionate in esito alla presente procedura non sono quindi oggetto di parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'Art. 258 TFUE;
- del Decreto n. 845 del 02/11/2023 che approva lo schema di Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione;
- del Decreto Dirigenziale n. 848 del 02/11/2023, così come modificato con il Decreto Dirigenziale n. 995 del 27/12/2023 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la concessione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione – annualità 2023-2025 - ed i relativi allegati a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027;
- della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1043 del 16/09/2024 avente ad oggetto "FSE+ 2021-2027 - Assegnazione risorse aggiuntive ad ARTI per il finanziamento degli interventi di cui alla DGR n. 982/2023 e s.m.i." con la quale sono state assegnate all'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego risorse aggiuntive per il rifinanziamento degli interventi di cui alla DGR 982/2023 e s.m.i, in coerenza con le previsioni del Piano Attuativo di Dettaglio (PAD) FSE+, come aggiornato con Decreto Dirigenziale n. 14148 del 14 giugno 2024;
- dell'Ordine di Servizio n. 56/2024 del 2 ottobre 2024 con cui la Direttrice dell'Agenzia ha assegnato alla Dirigente Responsabile del Settore Servizi per il Lavoro Firenze e Prato le risorse aggiuntive risultanti dall'approvazione del Bilancio Preventivo Economico dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego anno 2024, di cui al Decreto Direttoriale n. 937 del 11/12/2023, come da ultimo variato con Decreto Direttoriale n. 797 del 20 settembre 2024 "Variazione n. 6 del bilancio preventivo dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, anno 2024, con proiezione triennale 2024/2026" per l'emanazione dell'"Avviso Pubblico per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione", a valere su PR FSE+ 2021/2027 per la concessione di contributi su tutto il territorio regionale, per un ammontare complessivo pari ad euro 4.985.000,00, alla voce di Bilancio B.14.a "Oneri per l'erogazione di benefici a terzi";
- del Decreto Dirigenziale n. 837 del 7 ottobre 2024, con il quale si è proceduto al rifinanziamento dell'Avviso, in attuazione di quanto disposto dalla sopra citata Delibera di Giunta Regionale n. 1043 del 16/09/2024;
- della Delibera di Giunta Regionale n. 849 del 23/06/2025 avente ad oggetto "PR FSE+ 2021-2027 - Assegnazione ad ARTI delle risorse FSE disponibili sul bilancio 2023-2025 per lo svolgimento delle funzioni di organismo intermedio": assegnazione ulteriori risorse con la quale sono state assegnate all'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego risorse aggiuntive per il rifinanziamento degli interventi di cui alla DGR 982/2023 e s.m.i;
- dell'Ordine di Servizio n. 17/2025 del 10 luglio 2025 con cui la Direttrice dell'Agenzia ha assegnato alla Dirigente Responsabile del Settore Servizi per il Lavoro Firenze e Prato nuove risorse risultanti dall'approvazione della variazione al Budget Economico dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego anno 2025, di cui al Decreto Direttoriale n. 618 del 30/06/2025, "II Variazione del Budget previsionale 2025-2027 e relazione della Direttrice dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego", per l'emanazione dell'"Avviso Pubblico per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione", a valere su PR FSE+ 2021/2027 per la concessione di contributi su tutto il territorio regionale, per un ammontare complessivo pari ad euro 780.000,00 sull'attività di PAD 4.a.6 - intervento Under 30, alla voce di Bilancio B.14.a "Oneri per l'erogazione di benefici a terzi";
- dell'Ordine di Servizio n. 19/2025 del 17 luglio 2025 con cui la Direttrice dell'Agenzia ha assegnato alla Dirigente Responsabile del Settore Servizi per il Lavoro Firenze e Prato nuove risorse risultanti dall'approvazione della variazione al Budget Economico dell'Agenzia Regionale Toscana per

l’Impiego anno 2025, di cui al Decreto Direttoriale n. 673 del 15/07/2025, “II Variazione del piano attività e del Budget previsionale 2025-2027 dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego – correzione per mero errore materiale Allegato A Decreto 617/2025 e allegato B Decreto 618/2025”, per l’emanazione dell’“Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell’occupazione”, a valere su PR FSE+ 2021/2027 per la concessione di contributi su tutto il territorio regionale, per un ammontare complessivo pari ad euro 250.000,00 - interventi a sostegno dell’occupazione a favore di soggetti over 30 a valere su risorse ministeriali, alla voce di Bilancio B.14.a “Oneri per l’erogazione di benefici a terzi”;

- del Decreto Dirigenziale n. 689 del 22 luglio 2025, con il quale si è proceduto alla modifica con rifinanziamento e alla sostituzione dell’Avviso, in attuazione delle Delibere di Giunta Regionale n. 1194 del 28 ottobre 2024, n. 803 del 16 giugno 2025 e n. 849 del 23/06/2025;
- della Delibera di Giunta Regionale n. 1284 del 11/08/2025 avente ad oggetto “PR FSE+ 2021-2027. DGR n. 982/2023 recante elementi essenziali dell’avviso per l’assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell’occupazione: assegnazione di ulteriori finanziamenti per l’anno 2025” con la quale sono state assegnate all’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego risorse aggiuntive per il rifinanziamento degli interventi di cui alla DGR 982/2023 e s.m.i.;
- dell’Ordine di Servizio n. 24/2025 del 11 settembre 2025 con cui la Direttrice dell’Agenzia ha assegnato alla Dirigente Responsabile del Settore Servizi per il Lavoro Firenze e Prato nuove risorse risultanti dall’approvazione della variazione al Budget Economico dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego anno 2025, di cui ai Decreti Direttoriali n. 775 e n. 776 del 05/09/2025, rispettivamente con oggetto: “Aggiornamento n. 3 del Piano delle Attività dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego 2025-2027” e “III Variazione del Budget previsionale 2025-2027 e relazione della Direttrice dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego”, per l’emanazione dell’“Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell’occupazione”, a valere su PR FSE+ 2021/2027 per la concessione di contributi su tutto il territorio regionale, per un ammontare complessivo pari ad euro 3.556.996,55 sull’annualità 2025, alla voce di Bilancio B.14.a “Oneri per l’erogazione di benefici a terzi”;
- del Decreto Dirigenziale n. 824 del 15 settembre 2025, con il quale si è proceduto ad approvare l’Addendum all’Avviso in parola, sostituendo l’art. 7 dell’Avviso n. 848 del 02/11/2023 e s.m.i. per adeguarlo alla nuova disponibilità di risorse per l’anno 2025 assegnata con la Delibera di Giunta Regionale n. 1284 del 11/08/2025, così come recepite dai Decreti Direttoriali A.R.T.I. n. 775 e 776 del 05/09/2025, e trasferite alla Dirigente Responsabile del Settore Servizi per il Lavoro di Firenze e Prato con Ordine di Servizio n. 24/2025 del 11 settembre 2025;
- della Delibera di Giunta Regionale n. 1563 del 27/10/2025 avente ad oggetto “PR FSE+ 2021-2027. DGR n. 982/2023 recante elementi essenziali dell’avviso per l’assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell’occupazione: integrazione dell’assegnazione di ulteriori finanziamenti per l’anno 2025 di cui alla DGR 1284/2025” con la quale sono state assegnate all’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego risorse aggiuntive per il rifinanziamento degli interventi di cui alla DGR 982/2023 e s.m.i.;
- dell’Ordine di Servizio n. 28/2025 del 14 novembre 2025 con cui la Direttrice dell’Agenzia ha assegnato alla Dirigente Responsabile del Settore Servizi per il Lavoro Firenze e Prato nuove risorse risultanti dall’approvazione della variazione al Budget Economico dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego anno 2025, di cui al Decreto Direttoriale n. 1032 del 11/11/2025, con oggetto: “IV Variazione del Budget previsionale 2025-2027 dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego”, per l’emanazione dell’“Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell’occupazione”, a valere su PR FSE+ 2021/2027 per la concessione di contributi su tutto il territorio regionale, per un ammontare complessivo pari ad euro 607.811,69 sull’annualità 2025, alla voce di Bilancio B.14.a “Oneri per l’erogazione di benefici a terzi”;

- del Decreto Dirigenziale n. 1043 del 18 novembre 2025, con il quale si è proceduto a modificare e sostituire l'Addendum all'Avviso in parola, approvato con Decreto Dirigenziale n. 824 del 15/09/2025, adeguando l'art. 7 dell'Avviso n. 848 del 02/11/2023, come da ultimo modificato dal Decreto Dirigenziale n. 689/2025, alla nuova disponibilità di risorse per l'anno 2025 assegnate con la sopracitata Delibera di Giunta Regionale n. 1563, così come recepite dal Decreto Direttoriale A.R.T.I. n. 1032 del 11/11/2025, e trasferite alla Dirigente Responsabile del Settore Servizi per il Lavoro di Firenze e Prato con Ordine di Servizio n. 28/2025 del 14 novembre 2025;
- della Delibera di Giunta Regionale n. 1286 del 11/08/2025 avente ad oggetto "PR FSE+ 2021-2027 - Attività 1.a.14; 4.a.6; 1.c.5; 3.h.11. Modifiche alla DGR n. 982/2023 recante elementi essenziali dell'avviso per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione: proroga dei termini di chiusura dell'avviso e ulteriori finanziamenti per gli anni 2026 e 2027";
- dell'Ordine di Servizio n. 26/2025 del 23 settembre 2025 con cui la Direttrice dell'Agenzia ha assegnato alla Dirigente Responsabile del Settore Servizi per il Lavoro Firenze e Prato nuove risorse risultanti dall'approvazione della variazione al Budget Economico dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego anno 2025, di cui ai Decreti Direttoriali n. 775 e n. 776 del 05/09/2025, rispettivamente con oggetto: "Aggiornamento n. 3 del Piano delle Attività dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego 2025-2027" e "III Variazione del Budget previsionale 2025-2027 e relazione della Direttrice dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego", per la proroga dei termini di chiusura dell'Avviso e assegnazione di ulteriori finanziamenti per gli anni 2026 e 2027 relativamente alla Delibera di Giunta Regionale n. 982 del 7 agosto 2023 che approva gli elementi essenziali dell'"Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione, annualità 2023-2025", a valere su PR FSE+ 2021/2027 per la concessione di contributi su tutto il territorio regionale, per un ammontare complessivo pari ad euro 8.800.511,00 sulle annualità 2026-2027, alla voce di Bilancio B.14.a "Oneri per l'erogazione di benefici a terzi".

## Art. 2 Finalità generali

L'obiettivo del presente Avviso è quello di sostenere l'occupazione di specifiche categorie di soggetti con maggiori difficoltà di inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro, finanziando l'erogazione di incentivi all'assunzione a datori di lavoro privati.

L'Avviso si inserisce nell'ambito di GiovaniSì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

## Art. 3 Tipologie di interventi ammissibili

Sono ammissibili i progetti che prevedono una o più attività tra quelle di seguito elencate:

<b>Priorità:</b>	1) Occupazione 3) Inclusione 4) Occupazione Giovanile
<b>Obiettivo specifico:</b>	a; c; h
<b>Categoria di intervento:</b>	134 - Misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione 142 - Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro 152 - Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società 136 - Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei giovani

<b>Attività PAD:</b>	1.a.14 - Interventi a sostegno dell'occupazione tra cui Incentivi all'assunzione (over 30) 1.c.5 - Interventi a sostegno dell'occupazione femminile tra cui incentivi all'assunzione 3.h.11 - Interventi a sostegno dell'occupazione dei soggetti disabili tra cui incentivi all'assunzione 4.a.6 - Interventi a sostegno dell'occupazione giovanile tra cui incentivi all'assunzione (under 30)
<b>Risorse disponibili:</b>	31.621.521,41 di cui: € 27.606.713,17 a valere sulle risorse FSE+ 2021-2027 come di seguito specificato: - € 6.227.807,17 attività 1.a.14 - € 10.657.221,00 attività 1.c.5 - € 4.631.534,33 attività 3.h.11 - € 6.090.150,67 attività 4.a.6 € 857.811,69 per interventi a sostegno dell'occupazione a favore di soggetti Over 30 a valere su risorse ministeriali; € 1.000.000,00 per interventi a sostegno dell'occupazione giovanile tra cui incentivi all'assunzione (Under 30) a valere su risorse regionali; € 2.156.996,55 per interventi a sostegno dell'occupazione femminile a valere su risorse statali.
<b>Riserva finanziaria:</b>	L'Avviso destina alle aree interne e/o province della costa un importo pari alla media del 40% delle risorse complessive, vedi Art. 7
<b>Obiettivi dell'intervento:</b>	L'obiettivo è quello di sostenere l'occupazione di specifiche categorie di soggetti con maggiori difficoltà di inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro, finanziando l'erogazione di contributi all'assunzione a datori di lavoro privati
<b>Beneficiari (<i>tipologia di soggetti ammessi a presentare domanda</i>) secondo la definizione di cui all'Art. 2(9) del Reg (UE) 2021/1060</b>	Datori di lavoro privati (imprese, enti, associazioni, liberi professionisti e più in generale tutti i datori di lavoro privati ad esclusione delle persone fisiche in qualità di datori di lavoro domestico), di cui all'Art. 4
<b>Destinatari:</b>	Disoccupati over/under 30; donne; disabili, svantaggiati, di cui all'Art. 5
<b>Modalità di rendicontazione:</b>	
<b>Unità di Costo Standard (UCS)</b>	UCS approvate in Appendice 1 al PR FSE+ 2021-2027 della Regione Toscana per l'operazione "Incentivi all'assunzione e alla trasformazione di contratti di lavoro da Tempo Determinato (TD) a Tempo Indeterminato (TI)". Per il dettaglio si rimanda all'articolo 8 del presente Avviso.

#### Art. 4 Soggetti ammessi alla presentazione delle domande

Possono presentare richiesta di contributo i datori di lavoro privati<sup>1</sup> ad esclusione delle persone fisiche in qualità di datori di lavoro domestico che:

1. hanno sede legale o unità operative destinate alle assunzioni localizzate nel territorio della Regione Toscana;
2. abbiano effettuato assunzioni rivolte ad una delle categorie di lavoratori indicate al successivo articolo 5, e rispettino le caratteristiche del rapporto di lavoro disciplinate al successivo articolo 10;
3. sono regolarmente iscritti presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, nel caso di imprese, società tra professionisti etc. tenuti all'iscrizione alla CCIAA;
4. sono regolarmente iscritti al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove obbligatorio per legge nel caso di liberi professionisti, iscritti ad associazioni professionali inserite nell'elenco di cui alla L. 4/2013 Art. comma 7 e/o alla L. R. n. 73/2008, iscritti alla Gestione Separata dell'INPS come liberi professionisti senza cassa, e in ogni caso sono in possesso di partita IVA attiva rilasciata da parte delle Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività;
5. sono in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime "de minimis" (Regolamento (CE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023) (Allegato 2);
6. sono in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento;
7. non si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, né hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni nei propri confronti;
8. sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
9. sono in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
10. sono in regola con le assunzioni previste dalla Legge n.68 del 12/03/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili;
11. non hanno avuto procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti la data dell'assunzione oggetto della domanda di incentivo (ai sensi dell'Art. 4 e 24 della Legge 223/91 e ss.mm.ii.);
12. alla data dell'assunzione non hanno in atto, nelle unità produttive toscane interessate dall'assunzione, sospensioni dal lavoro connesse a trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Fondo di Integrazione Salariale per le causali previste in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria o altro ammortizzatore sociale equivalente, salvo i casi di lavoratori assunti/trasformati inquadrati ad un livello, una mansione o una qualifica professionale diversa da quella posseduta dai lavoratori sospesi;
13. non hanno in corso contratti/convenzioni attivi per l'erogazione di servizi per il lavoro con la Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego e con la Regione Toscana;

<sup>1</sup> Si intendono imprese, enti, associazioni, liberi professionisti e in generale tutti i datori di lavoro privati.

14. sono in regola con la normativa antimafia, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i.

#### Art. 5 Tipologie di destinatari

I destinatari sono soggetti appartenenti a una delle sotto specificate categorie (per la definizione e i requisiti relativi allo stato di disoccupazione si fa riferimento a quanto previsto dall'Art. 19 del D.lgs. 150/2015 e s.m.i.):

- a) **OVER 30** disoccupati interessati da un licenziamento a partire dal 01/01/2021 (ad eccezione dei licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) **assunti a tempo indeterminato**;
- b) **OVER 30** disoccupati appartenenti alla categoria di soggetti svantaggiati<sup>2</sup> ai sensi dell'Art. 17 bis comma 5 Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 **assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato con un contratto della durata di almeno 12 mesi**;
- c) **OVER 55** disoccupati, **assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato con un contratto della durata di almeno 12 mesi**;
- d) **UNDER 30** disoccupati **assunti a tempo indeterminato**;
- e) **DONNE** disoccupate **assunte a tempo indeterminato**;
- f) **Persone con disabilità**, iscritte negli appositi elenchi del collocamento mirato di cui all'Art.8 delle L. 68/1999, **assunte a tempo indeterminato o a tempo determinato con un contratto della durata di almeno 12 mesi**.

I lavoratori destinatari dell'intervento devono essere in possesso dei requisiti richiesti nel presente Avviso al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro con il datore di lavoro. In caso di trasformazione tali requisiti si intendono riferiti al momento della sottoscrizione del contratto a tempo determinato da cui origina la trasformazione.

<sup>2</sup>1) soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

2) persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone) e dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

3) vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

4) richiedenti protezione internazionale e titolari di status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria" di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e g), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);

5) titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998 nel testo vigente prima del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;

5 bis) titolari di permesso di soggiorno rilasciato per casi speciali di cui agli articoli 18, 18 bis, 19, comma 2, lettera d bis), 20 bis, 22, comma 12 quater e 42 bis, del d.lgs. 286/1998 e titolari di permesso di protezione speciale di cui all'articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008;

5 ter) stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 (Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario).

6) profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).

## Art. 6 Principi generali e priorità di intervento

Il soggetto beneficiario del contributo erogato a valere sul presente Avviso si impegna a garantire l'osservanza dei seguenti principi generali della programmazione PR FSE+ 2021-2027:

1. rispetto dei diritti fondamentali e conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dei principi fondamentali della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
2. parità tra uomini e donne, integrazione di genere e integrazione della prospettiva di genere;
3. accessibilità per le persone con disabilità.

## Art. 7 Risorse disponibili, vincoli finanziari

Per l'attuazione del presente Avviso è disponibile la cifra complessiva di euro **31.621.521,41** di cui:

- € 857.811,69 per interventi a sostegno dell'occupazione a favore di soggetti Over 30 a valere su risorse ministeriali;
- € 1.000.000,00 per interventi a sostegno dell'occupazione giovanile tra cui incentivi all'assunzione (Under 30) a valere su risorse regionali;
- € 2.156.996,55 per interventi a sostegno dell'occupazione femminile a valere su risorse statali;
- € 27.606.713,17 a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027 ripartite sulle diverse Attività PAD come da tabella sotto riportata

Risorse disponibili Bilancio 2023-2025							
Tipologia destinatari	Tipologia risorse	Risorse 2023 <sup>3</sup>	Risorse 2024 <sup>4</sup>	Risorse 2025 <sup>5</sup>	Risorse 2026 <sup>6</sup>	Risorse 2027 <sup>7</sup>	Totale
<b>Over 30</b> - Disoccupati licenziati dal 1/1/2021; - Disoccupati svantaggiati ai sensi dell'Art. 17 bis comma 5 Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32; - Disoccupati over 55	PR FSE+ 2021/2027 - Attività PAD 1.a.14	407.425,00	2.027.937,50	1.782.328,67	995.091,00	1.015.025,00	6.227.807,17
	Ministeriali	----	250.000,00	607.811,69	----	----	857.811,69
<b>Under 30</b>	PR FSE+ 2021/2027 - Attività PAD 4.a.6	705.500,00	2.300.869,00	1.283.677,67	891.127,00	908.977,00	6.090.150,67
	Regionali	----	----	1.000.000,00	----	----	1.000.000,00

<sup>3</sup>di cui al D.D. 848/2024 e smi, così come incrementate dalla DGR 1043/2024

<sup>4</sup>di cui al D.D. 848/2024 e smi, così come incrementate dalla DGR 1043/2024 e dalla DGR 849/2025

<sup>5</sup>di cui al D.D. 848/2024 e smi, così come incrementate dalla DGR 1284/2025 e dalla DGR 1563/2025

<sup>6</sup>di cui alla DGR 1286/2025

<sup>7</sup>di cui alla DGR 1286/2025

<b>Donne</b>	PR FSE+ 2021/2027 - Attività PAD 1.c.5	1.292.000,0 0	4.067.177,00	2.047.853,00	1.583.732,00	1.666.459,00	10.657.221,00
	Statali	----	----	2.156.996,55	----	----	2.156.996,55
<b>Disabili</b>	PR FSE+ 2021/2027 - Attività PAD 3.h.11	468.465,67	1.153.191,33	1.269.777,33	861.422,00	878.678,00	4.631.534,33
<b>Totale risorse</b>	<b>2.873.390,6 7</b>	<b>9.799.174,83</b>	<b>10.148.444,91</b>	<b>4.331.372,00</b>	<b>4.469.139,00</b>	<b>31.621.521,41</b>	

Il bando viene adottato dal Settore Servizi per il Lavoro di Firenze e Prato di ARTI e gestito sulla base delle risorse annuali disponibili con riferimento alle assunzioni:

instaurate e realizzate dal 01/09/2023 al 31/12/2023

instaurate e realizzate dal 01/01/2024 al 31/12/2024

instaurate e realizzate dal 01/01/2025 al 31/12/2025

instaurate e realizzate dal 01/01/2026 al 31/12/2026

instaurate e realizzate dal 01/01/2027 al 31/12/2027

Tali risorse saranno erogate fino ad esaurimento della disponibilità, in base all'ordine cronologico di ricevimento delle istanze di contributo.

La chiusura dell'Avviso è prevista ad esaurimento delle risorse, salvo rifinanziamento.

ARTI si riserva la possibilità di rimodulare le risorse, sulla base del monitoraggio periodico delle domande pervenute e nei limiti delle assegnazioni risultanti da PAD.

#### Riserva finanziaria

L'intervento dovrà garantire il rispetto della riserva finanziaria per un importo pari alla media del 40%. Il 40% delle risorse stanziate sull'Avviso sarà destinato alle aree interne e/o alle province della costa. Qualora il totale dei contributi richiesti, in base alle domande presentate, fosse inferiore all'ammontare delle risorse disponibili per la riserva, tali risorse potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie complessive<sup>8</sup>.

Nell'eventualità che un intervento possa cumulare più di una riserva, è possibile l'accesso ad una singola riserva e, se le risorse disponibili come riserva fossero superiori alle richieste, si può comunque procedere allo scorrimento della graduatoria nell'annualità di riferimento a prescindere dalle riserve<sup>9</sup>.

Dotazione Avviso e riserva finanziaria

<b>DOTAZIONE AVVISO</b>	<b>€ 31.621.521,41</b>
<b>TERRITORIO TOSCANO</b>	<b>€ 18.972.912,85</b>
<b>RISERVE</b>	<b>€ 12.648.608,56</b>

L'elenco dei Comuni classificati dalla DGR n. 199/2022 come "area interna" è riportato nell'Allegato 8.  
Per province costiere si intendono le province di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto.

<sup>8</sup> Decisione 3/2023 punto 6.

<sup>9</sup> Decisione 3/2023 punto 7.

## Art. 8 Importo dei contributi e parametri di costo

Ai fini del presente Avviso, si riportano di seguito gli importi del contributo ammissibili per tipologia di assunzione:

### ANNUALITA' 2023

- a) **OVER 30 disoccupati interessati da un licenziamento** a partire dal 01/01/2021 (ad eccezione dei licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo):
  - ✓ € 8.500,00 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
  - ✓ € 4.250,00 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;
- b) **OVER 30 disoccupati appartenenti a categoria di soggetti svantaggiati<sup>10</sup>** ai sensi dell'Art. 17 bis comma 5 Legge regionale 26 luglio 2002, n.32:
  - ✓ € 10.600,00 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
  - ✓ € 5.300,00 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;
  - ✓ € 5.300,00 per l'assunzione a tempo determinato full time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse);
  - ✓ € 2.650,00 per l'assunzione a tempo determinato part-time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse);
- c) **OVER 55 disoccupati:**
  - ✓ € 8.500,00 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
  - ✓ € 4.250,00 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;
  - ✓ € 4.250,00 per l'assunzione a tempo determinato full time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse);
  - ✓ € 2.125,00 per l'assunzione a tempo determinato part-time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse);

<sup>10</sup> Per soggetti svantaggiati si intende ai sensi dell'Art. 17 bis comma 5 Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32:

- a) soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
- b) persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone) e dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- c) vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- d) richiedenti protezione internazionale e titolari di status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria" di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e g), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);
- e) titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998 nel testo vigente prima del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; 5 bis) titolari di permesso di soggiorno rilasciato per casi speciali di cui agli articoli 18, 18 bis, 19, comma 2, lettera d bis), 20 bis, 22, comma 12 quater e 42 bis, del d.lgs. 286/1998 e titolari di permesso di protezione speciale di cui all'articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008;
- 5 ter) stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 (Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario).

6) profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).

**d) UNDER 30 disoccupati:**

- ✓ € 8.500,00 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- ✓ € 4.250,00 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;

**e) DONNE disoccupate:**

- ✓ € 8.500,00 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- ✓ € 4.250,00 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;

**f) Persone con disabilità**, iscritte negli appositi elenchi del collocamento mirato di cui all'Art.8 della L. 68/1999:

- ✓ € 10.600,00 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- ✓ € 5.300,00 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;
- ✓ € 5.300,00 per l'assunzione a tempo determinato full time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse);
- ✓ € 2.650,00 per l'assunzione a tempo determinato part-time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse);

Tipologie destinatari	Tipologia e durata contrattuale			
	Indeterminato full time	Indeterminato part-time	Determinato almeno 12 mesi full time	Determinato almeno 12 mesi part- time
a) <b>OVER 30 disoccupati (1.a.14)</b>	€ 8.500	€ 4.250	-	-
b) <b>OVER 30 disoccupati svantaggiati (1.a.14)</b>	€ 10.600	€ 5.300	€ 5.300	€ 2.650
c) <b>OVER 55 disoccupati (1.a.14)</b>	€ 8.500	€ 4.250	€ 4.250	€ 2.125
d) <b>UNDER 30 disoccupati (4.a.6)</b>	€ 8.500	€ 4.250	-	-
e) <b>DONNE disoccupate (1.c.5)</b>	€ 8.500	€ 4.250	-	-
f) <b>Persone con disabilità (3.h.11)</b>	€ 10.600	€ 5.300	€ 5.300	€ 2.650

## ANNUALITA' 2024

a) **OVER 30 disoccupati interessati da un licenziamento** a partire dal 01/01/2021 (ad eccezione dei licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo):

- ✓ € 8.721,00 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- ✓ € 4.360,50 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;

b) **OVER 30 disoccupati appartenenti a categoria di soggetti svantaggiati<sup>11</sup>** ai sensi dell'Art. 17 bis comma 5 Legge regionale 26 luglio 2002, n.32

- ✓ € 10.875,60 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- ✓ € 5.437,80 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;
- ✓ € 5.437,80 per l'assunzione a tempo determinato full time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse);
- ✓ € 2.718,90 per l'assunzione a tempo determinato part-time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse);

c) **OVER 55 disoccupati:**

- ✓ € 8.721,00 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- ✓ € 4.360,50 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;
- ✓ € 4.360,50 per l'assunzione a tempo determinato full time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse);
- ✓ € 2.180,25 per l'assunzione a tempo determinato part-time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse);

d) **UNDER 30 disoccupati:**

- ✓ € 8.721,00 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- ✓ € 4.360,50 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;

<sup>11</sup>Per soggetti svantaggiati si intende ai sensi dell'Art. 17 bis comma 5 Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32:

- 1) soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
- 2) persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone) e dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- 3) vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- 4) richiedenti protezione internazionale e titolari di status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria" di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e g), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);
- 5) titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998 nel testo vigente prima del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132;
- 5 bis) titolari di permesso di soggiorno rilasciato per casi speciali di cui agli articoli 18, 18 bis, 19, comma 2, lettera d bis), 20 bis, 22, comma 12 quater e 42 bis, del d.lgs. 286/1998 e titolari di permesso di protezione speciale di cui all'articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008;
- 5 ter) stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 (Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario).

6) profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).

**e) DONNE disoccupate:**

- ✓ € 8.721,00 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- ✓ € 4.360,50 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;

**f) Persone con disabilità**, iscritte negli appositi elenchi del collocamento mirato di cui all'Art. 8 della L. 68/1999:

- ✓ € 10.875,60 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- ✓ € 5.437,80 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;
- ✓ € 5.437,80 per l'assunzione a tempo determinato full time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse);
- ✓ € 2.718,90 per l'assunzione a tempo determinato part-time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse);

Tipologie destinatari	Tipologia e durata contrattuale			
	Indeterminato full time	Indeterminato part-time	Determinato almeno 12 mesi full time	Determinato almeno 12 mesi part- time
a) OVER 30 disoccupati (1.a.14)	€ 8.721,00	€ 4.360,50	-	-
b) OVER 30 disoccupati svantaggiati (1.a.14)	€ 10.875,60	€ 5.437,80	€ 5.437,80	€ 2.718,90
c) OVER 55 disoccupati (1.a.14)	€ 8.721,00	€ 4.360,50	€ 4.360,50	€ 2.180,25
d) UNDER 30 disoccupati (4.a.6)	€ 8.721,00	€ 4.360,50	-	-
e) DONNE disoccupate (1.c.5)	€ 8.721,00	€ 4.360,50	-	-
f) Persone con disabilità (3.h.11)	€ 10.875,60	€ 5.437,80	€ 5.437,80	€ 2.718,90

## ANNUALITA' 2025

a) **OVER 30 disoccupati interessati da un licenziamento** a partire dal 01/01/2021 (ad eccezione dei licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo):

- ✓ € 8.894,95 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- ✓ € 4.447,48 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;

b) **OVER 30 disoccupati appartenenti a categoria di soggetti svantaggiati<sup>12</sup>** ai sensi dell'Art. 17 bis comma 5 Legge regionale 26 luglio 2002, n.32:

- ✓ € 11.092,53 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- ✓ € 5.546,26 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;
- ✓ € 5.546,26 per l'assunzione a tempo determinato full time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse);
- ✓ € 2.773,13 per l'assunzione a tempo determinato part-time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse);

c) **OVER 55 disoccupati:**

- ✓ € 8.894,95 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- ✓ € 4.447,48 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;
- ✓ € 4.447,48 per l'assunzione a tempo determinato full time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse);
- ✓ € 2.223,74 per l'assunzione a tempo determinato part-time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse);

d) **UNDER 30 disoccupati:**

- ✓ € 8.894,95 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- ✓ € 4.447,48 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;

<sup>12</sup>Per soggetti svantaggiati si intende ai sensi dell'Art. 17 bis comma 5 Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32:

- 1) soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
- 2) persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone) e dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- 3) vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- 4) richiedenti protezione internazionale e titolari di status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria" di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e g), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);
- 5) titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998 nel testo vigente prima del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;
- 5 bis) titolari di permesso di soggiorno rilasciato per casi speciali di cui agli articoli 18, 18 bis, 19, comma 2, lettera d bis), 20 bis, 22, comma 12 quater e 42 bis, del d.lgs. 286/1998 e titolari di permesso di protezione speciale di cui all'articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008;
- 5 ter) stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 (Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario).

6) profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).

**e) DONNE disoccupate:**

- ✓ € 8.894,95 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- ✓ € 4.447,48 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;

**f) Persone con disabilità**, iscritte negli appositi elenchi del collocamento mirato di cui all'art. 8 della L. 68/1999:

- ✓ € 11.092,53 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- ✓ € 5.546,26 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;
- ✓ € 5.546,26 per l'assunzione a tempo determinato full time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse);
- ✓ € 2.773,13 per l'assunzione a tempo determinato part-time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse).

Tipologie destinatari	Tipologia e durata contrattuale			
	Indeterminato full time	Indeterminato part-time	Determinato almeno 12 mesi full time	Determinato almeno 12 mesi part- time
a) OVER 30 disoccupati (1.a.14)	€ 8.894,95	€ 4.447,48	-	-
b) OVER 30 disoccupati svantaggiati (1.a.14)	€ 11.092,53	€ 5.546,26	€ 5.546,26	€ 2.773,13
c) OVER 55 disoccupati (1.a.14)	€ 8.894,95	€ 4.447,48	€ 4.447,48	€ 2.223,74
d) UNDER 30 disoccupati (4.a.6)	€ 8.894,95	€ 4.447,48	-	-
e) DONNE disoccupate (1.c.5)	€ 8.894,95	€ 4.447,48	-	-
f) Persone con disabilità (3.h.11)	€ 11.092,53	€ 5.546,26	€ 5.546,26	€ 2.773,13

## ANNUALITA' 2026

a) **OVER 30 disoccupati interessati da un licenziamento** a partire dal 01/01/2021 (ad eccezione dei licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo):

- ✓ € 9.188,49 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- ✓ € 4.594,24 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;

b) **30 disoccupati appartenenti a categoria di soggetti svantaggiati<sup>13</sup>** ai sensi dell'Art. 17 bis comma 5 Legge regionale 26 luglio 2002, n.32:

- ✓ € 11.458,58 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- ✓ € 5.729,29 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;
- ✓ € 5.729,29 per l'assunzione a tempo determinato full time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse);
- ✓ € 2.864,65 per l'assunzione a tempo determinato part-time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse);

c) **OVER 55 disoccupati:**

- ✓ € 9.188,49 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- ✓ € 4.594,24 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;
- ✓ € 4.594,24 per l'assunzione a tempo determinato full time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse);
- ✓ € 2.297,12 per l'assunzione a tempo determinato part-time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse);

<sup>13</sup>Per soggetti svantaggiati si intende ai sensi dell'Art. 17 bis comma 5 Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32:

- 1) soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
- 2) persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone) e dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- 3) vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- 4) richiedenti protezione internazionale e titolari di status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria" di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e g), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);
- 5) titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998 nel testo vigente prima del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;
- 5 bis) titolari di permesso di soggiorno rilasciato per casi speciali di cui agli articoli 18, 18 bis, 19, comma 2, lettera d bis), 20 bis, 22, comma 12 quater e 42 bis, del d.lgs. 286/1998 e titolari di permesso di protezione speciale di cui all'articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008;
- 5 ter) stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 (Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario).

6) profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).

**d) UNDER 30 disoccupati:**

- ✓ € 9.188,49 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- ✓ € 4.594,24 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;

**e) DONNE disoccupate:**

- ✓ € 9.188,49 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- ✓ € 4.594,24 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;

**f) Persone con disabilità**, iscritte negli appositi elenchi del collocamento mirato di cui all'art. 8 della L. 68/1999:

- ✓ € 11.458,58 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- ✓ € 5.729,29 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;
- ✓ € 5.729,29 per l'assunzione a tempo determinato full time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse);
- ✓ € 2.864,65 per l'assunzione a tempo determinato part-time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse).

Tipologie destinatari	Tipologia e durata contrattuale			
	Indeterminato full time	Indeterminato part-time	Determinato almeno 12 mesi full time	Determinato almeno 12 mesi part- time
a) OVER 30 disoccupati (1.a.14)	€ 9.188,49	€ 4.594,24	-	-
b) OVER 30 disoccupati svantaggiati (1.a.14)	€ 11.458,58	€ 5.729,29	€ 5.729,29	€ 2.864,65
c) OVER 55 disoccupati (1.a.14)	€ 9.188,49	€ 4.594,24	€ 4.594,24	€ 2.297,12
d) UNDER 30 disoccupati (4.a.6)	€ 9.188,49	€ 4.594,24	-	-
e) DONNE disoccupate (1.c.5)	€ 9.188,49	€ 4.594,24	-	-
f) Persone con disabilità (3.h.11)	€ 11.458,58	€ 5.729,29	€ 5.729,29	€ 2.864,65

## ANNUALITA' 2027

a) **OVER 30 disoccupati interessati da un licenziamento** a partire dal 01/01/2021 (ad eccezione dei licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo):

- ✓ € 9.188,49 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- ✓ € 4.594,24 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;

b) **OVER 30 disoccupati appartenenti a categoria di soggetti svantaggiati<sup>14</sup>** ai sensi dell'Art. 17 bis comma 5 Legge regionale 26 luglio 2002, n.32:

- ✓ € 11.458,58 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- ✓ € 5.729,29 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;
- ✓ € 5.729,29 per l'assunzione a tempo determinato full time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse);
- ✓ € 2.864,65 per l'assunzione a tempo determinato part-time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse);

c) **OVER 55 disoccupati:**

- ✓ € 9.188,49 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- ✓ € 4.594,24 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;
- ✓ € 4.594,24 per l'assunzione a tempo determinato full time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse);
- ✓ € 2.297,12 per l'assunzione a tempo determinato part-time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse);

<sup>14</sup>Per soggetti svantaggiati si intende ai sensi dell'Art. 17 bis comma 5 Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32:

- 1) soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
- 2) persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone) e dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- 3) vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- 4) richiedenti protezione internazionale e titolari di status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria" di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e g), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);
- 5) titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998 nel testo vigente prima del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;
- 5 bis) titolari di permesso di soggiorno rilasciato per casi speciali di cui agli articoli 18, 18 bis, 19, comma 2, lettera d bis), 20 bis, 22, comma 12 quater e 42 bis, del d.lgs. 286/1998 e titolari di permesso di protezione speciale di cui all'articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008;
- 5 ter) stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 (Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario).

6) profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).

**d) UNDER 30 disoccupati:**

- ✓ € 9.188,49 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- ✓ € 4.594,24 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;

**e) DONNE disoccupate:**

- ✓ € 9.188,49 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- ✓ € 4.594,24 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;

**f) Persone con disabilità**, iscritte negli appositi elenchi del collocamento mirato di cui all'art. 8 della L. 68/1999:

- ✓ € 11.458,58 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- ✓ € 5.729,29 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;
- ✓ € 5.729,29 per l'assunzione a tempo determinato full time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse);
- ✓ € 2.864,65 per l'assunzione a tempo determinato part-time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse).

Tipologie destinatari	Tipologia e durata contrattuale			
	Indeterminato full time	Indeterminato part-time	Determinato almeno 12 mesi full time	Determinato almeno 12 mesi part- time
a) OVER 30 disoccupati (1.a.14)	€ 9.188,49	€ 4.594,24	-	-
b) OVER 30 disoccupati svantaggiati (1.a.14)	€ 11.458,58	€ 5.729,29	€ 5.729,29	€ 2.864,65
c) OVER 55 disoccupati (1.a.14)	€ 9.188,49	€ 4.594,24	€ 4.594,24	€ 2.297,12
d) UNDER 30 disoccupati (4.a.6)	€ 9.188,49	€ 4.594,24	-	-
e) DONNE disoccupate (1.c.5)	€ 9.188,49	€ 4.594,24	-	-
f) Persone con disabilità (3.h.11)	€ 11.458,58	€ 5.729,29	€ 5.729,29	€ 2.864,65

I contributi, differenziati in funzione della tipologia e della durata contrattuale, sono riconosciuti sulla base di Unità di costo standard (UCS) approvate in Appendice 1 al PR FSE+, con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 6089 final del 19/8/2022 che approva il Programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia CCI 2021IT05SFPR015, come successivamente modificata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2025) 3679 final del 03/06/2025 recante modifica della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)6089 che approva il programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Toscana in Italia CCI 2021IT05SFPR015.

L'importo delle UCS riportate nella tabella annualità 2026 e applicate al presente Avviso sono il risultato dell'aggiornamento annuale degli importi inseriti in Appendice al PR FSE+ 2021-2027, formalizzati con Decreto Dirigenziale di Regione Toscana n. 26899 del 11 dicembre 2025 avente ad oggetto "Regolamento (UE) n. 2021/1060 - Adeguamento UCS del PR FSE+ 2021-2027" e approvate con DGR n. 507/23 e ss.mm.ii.

In caso di eventuale trasformazione di un contratto da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà richiedere un ulteriore contributo pari alla differenza tra gli importi previsti per le due tipologie. Non è incentivata invece la trasformazione di un rapporto di lavoro che non varia nella durata, ma solo nell'orario di lavoro da part-time a full time.

Per essere incentivabile la trasformazione deve originare da un contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi (proroghe escluse) instaurato nel periodo di validità dell'Avviso.

La trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato può eventualmente avvenire prima del termine fissato da contratto. Se il contratto a tempo determinato è stato oggetto di incentivo si riconosce la differenza di importo tra le UCS; qualora il rapporto di lavoro non sia stato precedentemente incentivato viene riconosciuto l'intero importo dell'UCS del tempo indeterminato. In caso di trasformazione in tempo indeterminato il mantenimento in forza deve essere conservato fino a 24 mesi dalla data della trasformazione.

#### Art. 9 Regime di aiuti e cumulabilità dei contributi<sup>15</sup>

I contributi per le assunzioni di cui al presente Avviso sono concessi in regime "de minimis" nel rispetto della normativa comunitaria prevista dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

I contributi descritti nel presente Avviso possono essere cumulati con eventuali ulteriori misure di livello nazionale, regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, purché tali misure non lo escludano espressamente e purché il cumulo non porti al superamento di un'intensità di aiuto superiore al 100 per cento dei costi pertinenti.

In ogni caso devono essere rispettati i principi di cui:

- all'Art. 5 comma 3 del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, a norma del quale gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di stato concessi per gli stessi costi ammissibili (...) se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato fissato, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione";
- all'Art. 63 comma 9 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, a norma del quale "un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione. In tali casi le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei fondi non devono essere dichiarate in uno dei casi seguenti: a) sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione; b) sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma.

<sup>15</sup> Per approfondimenti sulla normativa in materia di "de minimis" si rimanda all'Allegato 7 del presente Avviso.

## Art. 10 Caratteristiche del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro per il quale il datore di lavoro richiede il contributo deve:

- ✓ essere instaurato e trasformato presso la sede legale o unità operativa localizzata nel territorio della Regione Toscana;
- ✓ essere instaurato e trasformato nel periodo di validità dell'Avviso;
- ✓ avere la durata minima di 12 mesi, proroghe escluse, per le assunzioni a tempo determinato e di 24 mesi per quelle a tempo indeterminato;
- ✓ in caso di trasformazione, originare da un contratto a tempo determinato della durata di almeno 12 mesi (proroghe escluse) instaurato nel periodo di validità dell'Avviso;
- ✓ essere riferito ad un rapporto di lavoro la cui costituzione non sia obbligatoria per legge o dalla contrattazione collettiva, con esclusione delle assunzioni relative alle persone con disabilità iscritte negli appositi elenchi del collocamento mirato, di cui all'Art. 8 della L. 68/1999;
- ✓ rispettare il diritto di precedenza, stabilito dalla normativa di riferimento o della contrattazione collettiva, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- ✓ non riguardare lavoratori per i quali l'impresa richiedente beneficia o abbia beneficiato del mantenimento dell'incentivo occupazionale, in virtù della possibilità di sostituzione del lavoratore a seguito della cessazione anticipata del rapporto di lavoro incentivato a valere sui precedenti e sull'attuale Avviso;
- ✓ essere instaurato/trasformato sulla base di un contratto di lavoro che rispetti gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- ✓ essere riferito ad un contratto di lavoro full time, come stabilito dal C.C.N.L. della categoria di riferimento, o part time, con un numero di ore pari almeno al 50% delle ore stabilite dal full time previste dal C.C.N.L. della categoria di riferimento;
- ✓ non essere costituito nella forma di apprendistato, lavoro a domicilio o lavoro intermittente e lavoro domestico (a chiamata);
- ✓ riguardare lavoratori per i quali non si sia verificata nei 6 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato da uno dei seguenti soggetti:
  - 1) dalla stessa impresa/datore di lavoro che richiede il contributo;
  - 2) da un datore di lavoro che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo, nonché facente capo, ancorché per interposta persona, alla stessa azienda e/o al datore di lavoro medesimi;
  - 3) da imprese comunque riconducibili, in rapporto al datore di lavoro che richiede il contributo, alla fattispecie di "impresa unica" così come definita dal Regolamento (UE) n. 1407/2013<sup>4</sup>, ancorché cessate/inattive/fallite antecedentemente la richiesta di contributo;

- 4) da società controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 c.c.. con il datore di lavoro richiedente il contributo;

#### Art. 11 Scadenza per la presentazione delle domande

Il presente Avviso ha validità per le assunzioni fino al 31.12.2027, sarà possibile presentare domande di contributo, salvo esaurimento delle risorse, secondo le scadenze di seguito riportate:

- **dal 9.11.2023** fino alle ore 12.00 del **10.01.2024** per le assunzioni/trasformazioni realizzate nell'anno 2023 a partire dal 01/09/2023 (salvo esaurimento anticipato delle risorse);
- **dal 11.01.2024** fino alle ore 12.00 del **10.01.2025** per le assunzioni/trasformazioni realizzate nell'anno 2024 (salvo esaurimento anticipato delle risorse);
- **dal 11.01.2025** fino alle ore 12.00 del **10.01.2026** per le assunzioni/trasformazioni realizzate nell'anno 2025 (salvo esaurimento anticipato delle risorse);
- **dal 11.01.2026** fino alle ore 12.00 del **10.01.2027** per le assunzioni/trasformazioni realizzate nell'anno 2026 (salvo esaurimento anticipato delle risorse);
- **dal 11.01.2027** fino alle ore 12.00 del **10.01.2028** per le assunzioni/trasformazioni realizzate nell'anno 2027 (salvo esaurimento anticipato delle risorse).

#### Art. 12 Modalità di presentazione delle domande

La domanda (e la documentazione allegata prevista dall'Avviso) deve essere trasmessa tramite l'applicazione "Formulario di presentazione dei progetti FSE on line Aiuti alle imprese" previa registrazione al Sistema Informativo FSE, all'indirizzo <https://web.rete.toscana.it/fse3>.

Si accede al Sistema Informativo FSE con l'utilizzo di una Carta nazionale dei servizi - CNS attivata (di solito quella presente sulla Tessera Sanitaria della Regione Toscana) oppure con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), per il cui rilascio si possono seguire le indicazioni della pagina <open.toscana.it/spid>.

Se un soggetto non è registrato è necessario compilare la sezione "Inserimento dati per richiesta accesso" raggiungibile direttamente al primo accesso al suindicato indirizzo web del Sistema Informativo.

**Le richieste di nuovi accessi al Sistema Informativo FSE devono essere presentate con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alle scadenze dell' Avviso. Oltre tale termine non sarà garantita una risposta entro la scadenza dell'Avviso.**

La domanda e la documentazione allegata prevista dall'Avviso devono essere inserite nell'applicazione "Formulario di presentazione dei progetti FSE on line Aiuti alle imprese". Tutti i documenti devono essere in formato pdf, la cui autenticità e validità è garantita dall'accesso tramite identificazione digitale come sopra descritto.

La trasmissione della domanda dovrà essere effettuata dal Rappresentante legale del soggetto proponente cui verrà attribuita la responsabilità di quanto presentato, salvo quanto previsto dall'art 13 punto 7.

Il soggetto che ha trasmesso la domanda tramite l'applicazione "Formulario di presentazione dei progetti FSE on line Aiuti alle imprese" è in grado di verificare, accedendo alla stessa, l'avvenuta protocollazione da parte di Regione Toscana. Ai fini della presentazione della domanda fa fede la data e l'orario della presentazione a sistema.

Non si dovrà procedere all'inoltro dell'istanza in forma cartacea ai sensi dell'Art. 45 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii e successive modifiche.

L'ufficio competente di ARTI si riserva di effettuare eventuali verifiche (controlli) sulla validità della documentazione inviata.

Il datore di lavoro, a conclusione della compilazione di ciascuna richiesta di contributo, dovrà effettuare il pagamento dell'imposta di bollo, pari a € 16,00, mediante:

- ✓ Pagamento on-line sul sito di Regione Toscana ed eventualmente sul sito Pago PA.
- ✓ Altro tipo di pagamento. Nel caso di pagamento non effettuato con modalità on-line è possibile inserire le informazioni del pagamento e allegare la rispettiva ricevuta, in questo caso la posizione debitoria viene chiusa automaticamente dopo l'apertura. Acquistando la marca da bollo on-line o presso un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate nell'apposito campo del formulario andrà digitato il codice univoco indicato nel contrassegno e la data di emissione della marca; il datore di lavoro sarà tenuto a stampare il frontespizio della richiesta con apposta la medesima marca da bollo annullata e custodire la documentazione per i cinque anni successivi nel corso dei quali gli Enti preposti possono effettuare specifici controlli.

L'assolvimento dell'imposta di bollo non è dovuto, nel caso in cui ricorra un'ipotesi di esenzione ai sensi della normativa vigente, per la quale dovrà essere allegata specifica dichiarazione, come previsto al successivo Art. 13 punto 9).

#### Art. 13 Documenti da presentare

La presentazione della domanda di contributo, coerentemente con le modalità descritte dall'Art. 12, prevede l'inserimento nell'applicazione "Formulario di presentazione dei progetti FSE on line Aiuti alle imprese" della seguente documentazione in formato PDF utilizzando i modelli allegati al presente Avviso:

1. copia del documento di identità del legale rappresentante dell'impresa o del datore di lavoro in corso di validità, scansionata fronte-retro;
2. copia del documento di identità del lavoratore in corso di validità, scansionata fronte-retro;
3. dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di ammissibilità di cui all'Allegato 1) al presente Avviso, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro;
4. dichiarazione Aiuti de minimis, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro, Allegato 2) al presente Avviso;
5. dichiarazione di assolvimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 di cui all'Allegato 3) al presente Avviso, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro, ovvero dichiarazione rilasciata dagli Organismi Paritetici territoriali secondo le modalità da questi stabiliti, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro;
6. per le sole domande di contributo presentate per la tipologia "Soggetti svantaggiati": dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all'Allegato 4) al presente Avviso, a firma del lavoratore, attestante la condizione di persona svantaggiata ai sensi di quanto esPLICITATO al punto B dell'Art. 5;

7. nel caso in cui la presentazione della domanda sia delegata ad un soggetto diverso dal datore di lavoro: delega, di cui all'Allegato 5) al presente Avviso, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro con cui si dà mandato a presentare la domanda di contributo;
8. nel caso di delega di cui al punto precedente: copia del documento di identità in corso di validità del soggetto delegato, scansionata fronte-retro;
9. nel caso di esenzione dall'applicazione dell'imposta di bollo: dichiarazione di esenzione dall'assolvimento dell'imposta di bollo firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro.

Gli allegati, di cui ai punti 3, 4, 5, 7 e 9, dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro con algoritmo valido.

I facsimili delle dichiarazioni ai punti precedenti sono reperibili alla sezione Allegati dell'Avviso in formato editabile scaricabili al seguente link <https://arti.toscana.it/fse-2021-2027>.

Sarà possibile, se mancante, integrare esclusivamente:

- la marca da bollo, effettuando il pagamento dell'imposta come riportato all'Art. 12;
- i documenti di cui ai punti 1, 2, 8 e 9.

#### Art. 14 Ammissibilità

L'istruttoria di ammissibilità delle richieste sarà curata dal Settore Servizi per il Lavoro di Firenze e Prato di ARTI e consisterà nella verifica dei requisiti richiesti al datore di lavoro e relativi al rapporto di lavoro, per il quale è stata presentata domanda di contributo, della completezza e correttezza delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, secondo quanto disciplinato dal presente Avviso.

Le domande presentate saranno sottoposte a verifica di ammissibilità e ritenute ammissibili se:

- prevenute entro le scadenze indicate all'Art. 11;
- presentate da un soggetto ammissibile, secondo quanto previsto all'Art. 4;
- coerenti con la tipologia di destinatari Art. 5;
- coerente con le tipologie di contratto di assunzione/trasformazione per il quale viene richiesto il contributo, come dettagliato all'Art. 10;
- compilate utilizzando l'apposito formulario on-line secondo quanto definito all'Art. 12;
- corredate della documentazione di cui all'Art. 13, ove richiesto firmate digitalmente.

Eventuali irregolarità formali/documentali dovranno essere integrate, su richiesta dell'Amministrazione, e nei termini fissati dalla stessa (massimo 10 gg dalla richiesta), pena l'inammissibilità della domanda.

#### Art. 15 Motivi di non ammissibilità

La richiesta di contributo non sarà ammessa se risulterà:

- presentata al di fuori dei termini e/o con modalità diverse da quelle indicate agli Artt. 11 e 12;
- priva del numero di protocollo apposto dal sistema attestante il corretto invio della domanda con algoritmo valido;

- incompleta delle autocertificazioni ai punti 3, 4, 5 e 7 di cui all'Art. 13 firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro;
- per la tipologia "Soggetti svantaggiati": priva della dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma del lavoratore, attestante la condizione di persona svantaggiata di cui al punto 6 dell'Art. 13;
- mancata trasmissione, prima della richiesta del contributo, da parte del datore di lavoro al Centro per l'Impiego competente del modello UNILAV relativo all'assunzione/trasformazione del rapporto di lavoro;
- già presentata per lo stesso lavoratore, al di fuori del caso di successiva trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato;
- in difetto dei requisiti di ammissibilità richiesti dal presente Avviso, in particolare relativi al datore di lavoro beneficiario (Art. 4), al lavoratore soggetto destinatario (Art. 5) e al contratto di assunzione/trasformazione per il quale viene richiesto il contributo (Art. 10).
- in fase di istruttoria di ammissibilità, la cessazione anticipata del rapporto di lavoro oggetto della richiesta di contributo così come disposto dal successivo Art. 17.

#### Art. 16 Approvazione delle graduatorie di ammissibilità

Gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse al contributo, approvati con Decreto adottato dal Dirigente responsabile, saranno pubblicati sul BURT, sul sito istituzionale di ARTI all'indirizzo <https://arti.toscana.it/fse-2021-2027> e alla pagina web del PR FSE+ 2021-2027. Il bando e le graduatorie, saranno consultabili anche sul sito di Giovanisi.

La pubblicazione degli elenchi sopracitati vale come notifica per tutti i soggetti richiedenti. Non saranno effettuate comunicazioni individuali.

La durata del procedimento amministrativo è fissata in 90 giorni, decorrenti dalla fine del mese di riferimento in cui la richiesta di contributo è stata trasmessa ai sensi dell'Art. 12 e fino alla data del decreto di approvazione degli elenchi dei datori di lavoro ammessi e non ammessi.

Qualora nel corso dell'istruttoria si richiedesse l'integrazione dei documenti ai sensi dell'Art.14 del presente Avviso, il termine del procedimento amministrativo avrà decorrenza dalla fine del mese di ricezione delle integrazioni richieste, che dovranno pervenire entro 10 giorni, pena l'inammissibilità della domanda di contributo.

Avverso il presente Avviso potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, anche a seguito di revoche, rinunce o economie sui progetti approvati, i suddetti fondi possono essere assegnati a favore di domande inserite utilmente in graduatoria ma non finanziate per insufficienza di risorse.

#### Art. 17 Erogazione dei contributi

L'erogazione del contributo avverrà a cura del Settore Servizi per il Lavoro di Firenze e Prato di ARTI, in un'unica soluzione sul conto corrente indicato in fase di richiesta di contributo, entro i 90 giorni successivi alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) del Decreto dirigenziale di impegno delle domande ammesse al contributo e all'esito positivo dei controlli previsti dalla normativa di riferimento, nonché, sulle dichiarazioni, le informazioni e i documenti prodotti dai datori di lavoro.

L'erogazione del contributo potrà essere sospesa nei seguenti casi:

- ✓ irregolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In tale caso, il beneficiario verrà invitato a regolarizzare la sua situazione entro 20 giorni dalla comunicazione, pena la revoca del contributo;
- ✓ interruzione del rapporto di lavoro oggetto della domanda di contributo ammessa, nel caso in cui ricorrano i termini previsti per la "sostituzione del lavoratore" ai sensi dell'Art. 21;
- ✓ espletamento di controlli dovuti o ritenuti opportuni, nelle more dei relativi esiti.

#### Art. 18 Obblighi del soggetto beneficiario

I datori di lavoro ammessi al contributo sono obbligati:

- ✓ al mantenimento del rapporto di lavoro per almeno 24 mesi dalla data di assunzione nel caso di rapporto di lavoro a Tempo Indeterminato;
- ✓ al mantenimento del rapporto di lavoro per almeno 12 mesi nel caso di rapporto di lavoro a Tempo Determinato.

Il datore di lavoro (beneficiario) è tenuto a dare tempestiva comunicazione delle variazioni nel rapporto di lavoro incentivato e di eventuali variazioni dei propri dati nonché al rispetto degli obblighi in tema di pubblicità. La comunicazione deve avvenire via PEC all'indirizzo [arti@postacert.toscana.it](mailto:arti@postacert.toscana.it), riportando eventuali cause di cessazione/variazione/sostituzione del rapporto di lavoro incentivato, variazioni relative alla ragione sociale del datore di lavoro e/o altre modifiche di rilievo per il contributo concesso (ad es. cambio indirizzo di posta certificata, IBAN ecc.) riportando nell'oggetto: *"Settore Servizi per il Lavoro di Firenze e Prato Avviso pubblico per l'assegnazione di incentivi ai datori di lavoro privati nell'ambito del Patto per il Lavoro. Domanda presentata da (indicare nome dell'azienda) il....."*.

#### Art. 19 Controlli

Tenuto conto delle specificità delle misure realizzate nell'ambito del presente Avviso, ai fini della verifica della regolarità delle operazioni, il Settore Servizi per il Lavoro di Firenze e Prato ARTI ed altri enti deputati possono svolgere in qualsiasi momento:

- controlli ai fini dell'ammissibilità della domanda, ai sensi di quanto disciplinato dal presente Avviso;
- controlli a campione e/o puntuali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del DPR 445/2000 in sede di presentazione delle domande di contributo;
- controlli in itinere sul possesso dei requisiti richiesti ai datori di lavoro circa il mantenimento in forza del personale assunto oggetto di contribuzione (Art. 18);
- controlli previsti dal vigente Sistema di Gestione e Controllo del PR FSE + 2021-2027.

ARTI può svolgere in ogni momento ulteriori controlli allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dai datori di lavoro.

In caso di accertata mancata corrispondenza tra le autodichiarazioni rese e i controlli effettuati sulle stesse, sarà disposto l'annullamento del provvedimento di concessione e la conseguente revoca del

contributo. Nell'ipotesi in cui la revoca sia disposta successivamente all'erogazione del contributo, si procederà anche al recupero dello stesso come indicato al successivo Art. 20.2.

Il controllo si concentra su:

- ✓ continuità dell'impiego del lavoratore per cui è stato concesso il contributo per il periodo indicato dall'Avviso;
- ✓ rispetto del periodo di mantenimento dell'occupazione per il periodo previsto (Art. 18);
- ✓ rispetto delle eventuali ulteriori condizioni definite dall'Avviso pubblico, nonché dalla normativa di riferimento.

L'esito negativo dei controlli comporta l'avvio di una procedura di recupero totale o parziale del contributo di cui all'Art. 20.

#### Art. 20 Revoca del contributo

Nel caso in cui il rapporto di lavoro si concluda anticipatamente rispetto a quanto stabilito dall'Art. 10 del presente Avviso, si procederà alla revoca del contributo, secondo le modalità di seguito specificate.

È prevista la **REVOCA TOTALE** del contributo ammesso qualora nell'ambito dei controlli previsti dalla normativa di riferimento e dal presente Avviso si riscontri un inadempimento da parte del beneficiario rispetto agli obblighi previsti a suo carico, in caso di accertata mancata corrispondenza tra le autodichiarazioni rese e i controlli effettuati sulle stesse e in caso di accertata irregolarità del DURC.

Per tutte le assunzioni/trasformazioni a **TEMPO INDETERMINATO** oggetto del presente Avviso, con riferimento al singolo rapporto di lavoro oggetto di incentivo, è prevista:

a) la **REVOCA TOTALE** nei seguenti casi:

- interruzione del rapporto di lavoro prima dei 12 mesi dall'assunzione - qualsiasi motivo abbia causato la cessazione del rapporto di lavoro (ad eccezione di quelle per cui è prevista la revoca proporzionale);
- interruzione del rapporto di lavoro dopo i 12 mesi dall'assunzione (entro i 24 mesi previsti come durata minima del contratto) per licenziamento per giustificato motivo oggettivo o licenziamento collettivo, dimissioni per giusta causa, cessazione per passaggio di appalto, cessazione dell'attività;
- variazione del rapporto di lavoro per distacco/comando per un periodo superiore a 8 mesi fuori dal territorio destinatario dell'incentivi.

b) la **REVOCA PARZIALE** nella misura del 50% nei seguenti casi:

- interruzione del rapporto di lavoro in un periodo compreso tra i 12 e i 24 mesi dall'assunzione del lavoratore per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, risoluzione consensuale.

c) la **REVOCA PROPORZIONALE** nei seguenti casi:

- interruzione del rapporto di lavoro prima dei 24 mesi per dimissioni, decesso, pensionamento e altre situazioni assimilabili non imputabili al datore di lavoro;
- variazione del rapporto di lavoro da full time a part time, purché non inferiore al 50% delle ore previste dal CCNL di riferimento.

Tabella riepilogativa

Contratto	Provvedimento	Causale	Motivi della cessazione
<b>Tempo indeterminato</b>	Revoca Totale	Interruzione del rapporto di lavoro prima dei 12 mesi dall'assunzione	Qualsiasi motivo abbia causato la cessazione del rapporto di lavoro (ad eccezione di quelle per cui è prevista la revoca proporzionale)
		Interruzione del rapporto di lavoro dopo i 12 mesi dall'assunzione (entro i 24 mesi previsti come durata minima del contratto)	Licenziamento per giustificato motivo oggettivo o licenziamento collettivo, dimissioni per giusta causa, cessazione per passaggio di appalto, cessazione dell'attività
		Variazione del rapporto di lavoro	Distacco/comando per un periodo superiore a 8 mesi fuori dal territorio destinatario degli incentivi
	Revoca Parziale nella misura del 50%	Interruzione del rapporto di lavoro in un periodo compreso tra i 12 e i 24 mesi dall'assunzione del lavoratore	Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, risoluzione consensuale
		Revoca Proporzionale	Dimissioni, decesso, pensionamento e altre situazioni assimilabili, non imputabili al datore di lavoro
		Variazione del rapporto di lavoro prima dei 24 mesi da full time a part-time	Trasformazione del rapporto di lavoro da full- time a part - time non inferiore al 50% delle ore previste dal CCNL di riferimento

Per tutte le assunzioni a **TEMPO DETERMINATO**, di qualsiasi tipologia di lavoratore, oggetto del presente Avviso, con riferimento al singolo rapporto di lavoro oggetto di incentivo, è prevista:

a) la REVOCA TOTALE nei seguenti casi:

- interruzione del rapporto di lavoro prima dei 12 mesi dall'assunzione, per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo, dimissioni per giusta causa, cessazione per passaggio di appalto, cessazione dell'attività;
- variazione del rapporto di lavoro per distacco/comando per un periodo superiore a 4 mesi fuori dal territorio destinatario dell'incentivi.

b) la REVOCA PROPORZIONALE nei seguenti casi:

- dimissioni, decesso, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo e altre situazioni assimilabili, non imputabili al datore di lavoro, se l'evento si verifica

entro la durata minima prevista all'Art. 5 per ciascuna tipologia di lavoratore; in tal caso l'importo sarà ricalcolato riproporzionando il contributo sulla base dei mesi interi effettivamente lavorati;

- trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part-time, purché non inferiore al 50% delle ore previste dal CCNL di riferimento.

Contratto	Provvedimento	Causale	Motivi della cessazione
<b>Tempo determinato</b>	Revoca Totale	Interruzione del rapporto di lavoro prima dei 12 mesi dall'assunzione	Licenziamento per giustificato motivo oggettivo licenziamento collettivo, dimissioni per giusta causa, cessazione per passaggio di appalto, cessazione dell'attività
		Variazione del rapporto di lavoro	Distacco/comando per un periodo superiore a 4 mesi fuori dal territorio destinatario dell'incentivi
	Revoca Proporzionale	Interruzione del rapporto di lavoro prima dei 12 mesi dall'assunzione	Dimissioni, decesso, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo e altre situazioni assimilabili, non imputabili al datore di lavoro
		Variazione del rapporto di lavoro da full time a part-time	Trasformazione del rapporto di lavoro da full- time a part – timenon inferiore al 50% delle ore previste dal CCNL di riferimento

Nel caso in cui l'orario del contratto di lavoro oggetto di incentivo venga ridotto da full time a part-time (non inferiore al 50% delle ore previste dal full time) il contributo verrà conseguentemente riproporzionato (tenendo conto, per le assunzioni a tempo indeterminato, del tempo rimanente al raggiungimento della soglia minima dei 24 mesi oppure, per le assunzioni a tempo determinato, del tempo rimanente alla conclusione del contratto).

Nel caso di revoca parziale con riproporzionamento, per interruzione del rapporto di lavoro prima dei 24 mesi (per il tempo indeterminato) o di 12 mesi (per il tempo determinato), di cui ai paragrafi precedenti, il computo del contributo riproporzionato avverrà su base mensile, rideterminato in ragione dell'effettiva permanenza del lavoratore in attività; a tal fine il mese durante il quale la permanenza in attività si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero.

Il mantenimento dell'occupazione è oggetto di controlli che vengono effettuati dall'Amministrazione attraverso la consultazione del sistema IDOLARTI.

## 20.1 - Procedura di revoca

L'attivazione della procedura di revoca, totale o parziale, può derivare:

- ✓ dalle attività di controllo previste da cui è possibile rilevare irregolarità in merito al possesso e alla permanenza dei requisiti richiesti dal presente Avviso, oppure la sussistenza di una o più condizioni che possano dar luogo alla revoca del contributo ai sensi della vigente normativa di riferimento;

- ✓ da una comunicazione da parte del soggetto beneficiario.

Il Settore Servizi per il Lavoro di Firenze e Prato di ARTI provvede a comunicare ai datori di lavoro interessati l'avvio del procedimento di revoca del contributo concesso, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni da parte degli stessi. Il Settore Servizi per il Lavoro di Firenze e Prato di ARTI riceve e valuta le eventuali controdeduzioni inviate da parte dei soggetti interessati e ne definisce l'esito finale.

La revoca totale o parziale del contributo è disposta con decreto dirigenziale adottato dal Dirigente responsabile del procedimento che provvede a dare comunicazione dello stesso al soggetto beneficiario.

Non si procederà alla revoca del contributo nei casi in cui il datore di lavoro sia interessato da trasformazioni inerenti alla natura giuridica che non compromettano l'occupazione del lavoratore.

## 20.2 - Eventuale recupero

Nell'ipotesi in cui la revoca sia disposta successivamente all'erogazione del contributo, si procederà anche al recupero, totale o parziale, del contributo già eventualmente erogato; il soggetto beneficiario dovrà restituire, oltre alla quota capitale, anche gli interessi al tasso ufficiale di riferimento (TUR) che saranno così calcolati:

- nel caso in cui il datore di lavoro abbia inviato formale comunicazione al Settore Servizi per il Lavoro Firenze e Prato dell'Arti all'indirizzo PEC [arti@postacert.toscana.it](mailto:arti@postacert.toscana.it) relativamente a modifiche e/o interruzioni intervenute nel rapporto di lavoro, dalla data dell'erogazione del contributo alla data della predetta comunicazione da parte del datore di lavoro;
- nei restanti casi, dalla data dell'erogazione del contributo alla data dell'atto di revoca dello stesso.

La richiesta di restituzione degli importi già erogati, maggiorati di interessi calcolati come sopra indicato, è formulata dal Settore Servizi per il Lavoro Firenze e Prato di ARTI contestualmente alla notifica del provvedimento di revoca. Il soggetto beneficiario dovrà restituire quanto dovuto entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, effettuando il pagamento in favore di ARTI e con le modalità indicate nel relativo provvedimento. Qualora ARTI rilevi la mancata restituzione degli importi dovuti entro il termine assegnato attiverà la procedura di recupero coattivo nei confronti del soggetto beneficiario; l'importo inizialmente dovuto, comprensivo di interessi, maturerà interessi moratori ai sensi della vigente normativa di riferimento.

### Art. 21 Sostituzione del lavoratore

#### Con esclusivo riferimento ai contratti a tempo indeterminato

Nel caso di dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, risoluzione consensuale, decesso del lavoratore oggetto del contributo richiesto, è possibile procedere alla sostituzione del lavoratore cessato con altro lavoratore appartenente alla stessa tipologia di contributo di cui all'Art. 8 del presente Avviso, entro e non oltre 5 mesi dalla data di interruzione del rapporto di lavoro. La sostituzione del lavoratore dovrà essere comunicata nei 10 giorni successivi alla data di assunzione del nuovo lavoratore al Settore Servizi per il Lavoro di Firenze e Prato di ARTI, che effettuerà la verifica della sussistenza dei requisiti sul nuovo lavoratore.

La comunicazione deve avvenire via PEC, come indicato nell'Art. 18 "Obblighi del soggetto beneficiario".

Il mancato invio nei termini di cui sopra della comunicazione di nuova assunzione da parte del datore di lavoro comporta l'automatica non accettazione della sostituzione del lavoratore con conseguente revoca del contributo, secondo quanto stabilito dall'articolo precedente.

Per ogni lavoratore cessato è ammessa una sola sostituzione. Se accettata la sostituzione in questione, non si procederà alla revoca del contributo.

L'obbligo di cui all'Art. 18 (mantenimento in forza del lavoratore per 24 mesi) sarà calcolato, sommando il periodo di occupazione del primo lavoratore incentivato e quello del lavoratore sostituto.

#### Art. 22 Informazione sull'Avviso

Il presente Avviso è reperibile sul sito di ARTI <https://arti.toscana.it>, sul sito FSE + 2021-2027 <https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/bandi-opportunità> e sul sito di Giovanisi [www.giovanisi.it](http://www.giovanisi.it).

Informazioni possono inoltre essere richieste all'indirizzo e-mail: [gestioneincentivifse@arti.toscana.it](mailto:gestioneincentivifse@arti.toscana.it) e al numero verde Imprese 800 904 504.

#### Art. 23 Informazione e pubblicità

I soggetti finanziati devono attenersi, in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali, a quanto disposto nell'Allegato IX del Regolamento (UE) 2060/2021, Art. 47 in tema di uso dell'emblema UE, alle indicazioni contenute nel Manuale d'uso e al kit Loghi ufficiali del PR FSE+ 2021-2027 disponibili alla pagina <https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/obblighi-di-informazione-e-pubblicità>.

Nello specifico, al fine di assicurare la trasparenza, il riconoscimento e la visibilità del sostegno dei fondi UE, il beneficiario è tenuto al rispetto dell'Art.50 "Responsabilità dei beneficiari" del Regolamento (UE) 2021/1060, che al § 1 in sintesi impone all'impresa beneficiaria di:

- a) fornire sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- a) apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- b) esporre targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione (conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX) non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo alle operazioni sostenute dal FSE+ il cui costo totale supera 100.000 euro;
- c) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi.

Si sottolinea che, in applicazione di quanto previsto dal RDC (Art. 50, comma 3) l'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027 applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata, se il beneficiario:

- non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo 47, riguardo l'uso dell'emblema dell'Unione in conformità dell'Allegato IX;

- non adempie a quanto sopra specificato (par. 1 dell'Art. 50);
- non pone in essere azioni correttive.

L'autorità di gestione del PR FSE+, almeno ogni quattro mesi, mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul proprio sito web-a norma dell'Art. 49 § 5 del Reg. (UE) 2021/1060.

I materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, prodotti dai beneficiari devono, su richiesta, essere messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione. All'Unione è concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità dell'allegato IX (Art. 49 § 6 del Reg. (UE) 2021/1060).

Inoltre, partecipando al presente bando tutti i soggetti finanziati accettano di venire inclusi nell'elenco delle operazioni, di cui all'Art. 49 § 5 del Reg. (UE) 2021/1060, che sarà pubblicato ed aggiornato almeno ogni quattro mesi sul sito della Regione e si impegnano a fornire le informazioni necessarie alla completa redazione dell'elenco suddetto.

#### Art. 24 Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)

I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi previsti all'Art. 5 del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR).

Titolare del trattamento è la Regione Toscana-Giunta Regionale (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze) [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

Responsabile del Trattamento ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento UE 2016/679 è l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) (dati di contatto: Via Vittorio Emanuele II, 62 - 64, 50134 Firenze; [arti@postacert.toscana.it](mailto:arti@postacert.toscana.it)).

I dati di contatto del Responsabile del trattamento dei dati sono i seguenti: [ufficio\\_dpo@arti.toscana.it](mailto:ufficio_dpo@arti.toscana.it)

I dati acquisiti in esecuzione del presente atto potranno essere comunicati ad organismi, anche dell'Unione europea o nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che beneficiano del sostegno del FSE. Verranno inoltre conferiti nella banca dati ARACHNE, strumento di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea per il contrasto delle frodi. Tale strumento costituisce una delle misure per la prevenzione e individuazione della frode e di ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione, che la Commissione europea e i Paesi membri devono adottare ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento Settore Servizi per il Lavoro di Firenze e Prato per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

L'interessato ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati [urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it)

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità

<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>.

In ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento UE 2016/679 rispetto al trattamento di dati personali, i rapporti tra i soggetti coinvolti saranno regolati nella convenzione come tra Titolari Autonomi, così come previsto all'Allegato B del Decreto Dirigenziale 387/2023. Il beneficiario è tenuto a dare ai partecipanti l'informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, riportata nell'Allegato 6 al presente Avviso.

#### Art. 25 Reclami

Presso la Regione Toscana è istituito per il PR FSE + un Punto di contatto (<https://www.regione.toscana.it/-/programma-regionale-fondo-sociale-europeo-plus-il-punto-di-contatto-ufficiale-e-altri-contatti>) con il compito di ricevere ed esaminare eventuali reclami riguardanti il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e, se del caso, di coinvolgere gli organismi competenti per materia anche al fine di individuare le opportune misure correttive da sottoporre all'AdG.

I soggetti interessati possono pertanto presentare reclamo secondo le procedure e con la modulistica pubblicata sul sito della regione.

Inoltre, il beneficiario, in caso di reclamo che riguardi l'intervento di cui è responsabile, dovrà fornire le informazioni richieste e collaborare nell'attuazione di eventuali misure correttive indicate dall'Amministrazione.

#### Art. 26 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Servizi per il Lavoro di Firenze e Prato - all'indirizzo e-mail: [gestioneincentivifse@arti.toscana.it](mailto:gestioneincentivifse@arti.toscana.it)

#### ALLEGATI

- ✓ Allegato 1 Dichiarazione sostitutiva di certificazione requisiti di ammissibilità
- ✓ Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva di certificazione aiuti de minimis
- ✓ Allegato 3 Dichiarazione sostitutiva di certificazione adempimenti in materia salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- ✓ Allegato 4 Dichiarazione sostitutiva di certificazione condizione di svantaggio
- ✓ Allegato 5 Delega
- ✓ Allegato 6 Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati"
- ✓ Allegato 7 Regole che disciplinano il regime di aiuti de minimis ed istruzioni per le imprese per la compilazione dell'allegato 2
- ✓ Allegato 8 Elenco comuni classificati dalla DGR n. 199/2022 come "area interna"